

# InFormA 2019

---

## ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA NELLA GESTIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI

### 1. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Per attività di lavoro autonomo si intendono le attività artistiche, intellettuali e di servizi svolte senza vincolo di subordinazione, diverse da quelle di impresa. In tale contesto è possibile distinguere tra:

- a. *Professioni abituali*, svolte, anche se non in via esclusiva, con regolarità e stabilità, che comportano obblighi contabili diversi a seconda del regime di determinazione del reddito adottato;
- b. *Attività diverse*, quali ad esempio il lavoro autonomo occasionale che non comporta alcun obbligo contabile.

Le professioni abituali sono le attività svolte dai professionisti iscritti ad un albo (ad esempio i commercialisti, avvocati, notai) da artisti (ad esempio i musicisti) oppure da altri soggetti (ad esempio i fotografi, guide turistiche).

Possono essere svolte in forma individuale o associata, tramite associazioni professionali o società tra professionisti. In questo ultimo caso il reddito prodotto è reddito d'impresa.

Le prestazioni occasionali si riferiscono ad attività svolte saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione.



---

## 2. LAVORO AUTONOMO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

In caso di prestazioni autonome (occasionalità o con partita iva) nel settore dello spettacolo, il committente è tenuto ad effettuare specifici adempimenti: comunicazione al Centro per l'Impiego, richiesta del certificato di agibilità, pagamento dei contributi.

La legge prevede delle esenzioni dagli adempimenti informativi e contributivi per specifiche attività di spettacoli musicali e di intrattenimento, effettuate da alcune categorie di lavoratori a condizione che la retribuzione annua lorda non superi l'importo di € 5.000,00.

Ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, in deroga al regime ordinario, è consentito poter richiedere personalmente il certificato di agibilità, il cui obbligo di custodia resta comunque in capo al committente, e di provvedere direttamente al pagamento dei contributi.

## 3. DOCUMENTI FISCALI: LA FATTURA

La fattura è un documento fiscale che deve essere predisposto obbligatoriamente da un soggetto titolare di partita iva in caso di cessione di beni o prestazione di servizi.

I dati che deve contenere sono:

- La data di emissione;
- Il numero progressivo;
- I dati identificativi dei soggetti fra i quali viene effettuata l'operazione: ragione sociale, sede legale, partita iva e codice fiscale;
- Descrizione del prodotto/servizio;
- La quantità del prodotto/servizio venduto;

- 
- Eventuale contributo previdenziale da addebitare in rivalsa (2% o 4%);
  - IVA se dovuta; se non dovuta, marca da bollo di € 2,00 se l'importo è superiore ad € 77,47;
  - Ritenuta d'acconto o di imposta, se prevista dal regime del lavoratore.

#### 4. DOCUMENTI FISCALI: LA RICEVUTA

La ricevuta è il documento fiscale che deve essere predisposto obbligatoriamente da un lavoratore autonomo occasionale.

I dati che deve contenere sono:

- La data di emissione;
- Il numero progressivo;
- I dati identificativi dei soggetti fra i quali viene effettuata l'operazione: ragione sociale, sede legale, partita iva e codice fiscale;
- Tipologia dell'attività svolta;
- Eventuale contributo previdenziale. Per i lavoratori autonomi occasionali, i primi **5.000 euro annui** costituiscono una **soglia di esenzione** dall'obbligo contributivo; superata tale soglia (con la generalità dei committenti) si applicano **le stesse regole** di iscrizione, ripartizione del contributo (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente), versamento e denuncia previste per i **collaboratori coordinati e continuativi**, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo;
- Ritenuta d'acconto o di imposta;
- Marca da bollo di € 2,00 se il valore della prestazione è superiore ad € 77,47.

#### 5. REDDITI SOGGETTI A RITENUTA

---

Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti.

In particolare si tratta dei compensi corrisposti:

- per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- per prestazioni rese a terzi o nell'interesse di terzi;
- per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore da parte dello stesso autore;
- sui diritti per opere d'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

## 6. LA RITENUTA FISCALE

I sostituti d'imposta che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'obbligo di rivalsa.

La ritenuta, nel caso si tratti di soggetti non residenti, è pari al 30% e non è a titolo di acconto dell'imposta bensì a titolo definitivo.

Nel caso di soggetti che beneficiano di regimi fiscali agevolati il sostituto d'imposta è esonerato dall'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto Irpef.

## 7. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La ritenuta va versata dai sostituti entro il *16 del mese successivo* a quello del pagamento della fattura/ricevuta. Se il predetto termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con il *codice tributo 1040*.

---

Anche i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi occasionali devono essere versati entro il *16 del mese successivo* a quello del pagamento della ricevuta. Inoltre il committente deve, entro la fine del mese successivo a quello del pagamento della ricevuta, trasmettere il modello Uniemens all'Inps.

## 8. CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE

Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti che le hanno effettuate. La certificazione deve essere rilasciata a ciascun percipiente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

La certificazione va rilasciata anche nel caso in cui non sia stata operata alcuna ritenuta, per effetto dei **regimi fiscali di vantaggio** (regime dei contribuenti minimi e il regime forfettario).

La certificazione può essere rilasciata anche a soggetti non residenti al fine di ottenere nel Paese di residenza il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.

Il sostituito ha l'obbligo di inviare la certificazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno per i soggetti tenuti alla presentazione del modello 730 Persone fisiche.

Mentre per i soggetti tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche la Certificazione può essere inviata anche successivamente al 7 Marzo ma entro il termine di presentazione del Modello 770.

## 9. LA DICHIARAZIONE 770

Il Modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute fiscali versate nell'anno precedente.

---

Il modello 770 deve essere presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 Ottobre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le ritenute.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

**Art. 2222 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg>**

---

Ulteriori informazioni sul nostro sito

<http://www.casigliaronzoni.it>

Articolo a cura dei Professionisti del Centro Studi

Manuela Mascioli, Valentina Attiani, Cecilia Lodovisi

05/2019